



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del _____, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.e.

nella causa civile di primo grado iscritta al :

con il patrocinio dell'Avv. **La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo**

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia ope legis;
con l'intervento del PM;

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Va, ancora, precisato che il Consolato ha disposto di procedere alla prenotazione tramite il servizio prenota online per presentare la richiesta e la relativa documentazione (in luogo dell'invio della raccomandata) che ha reso ancora più difficoltosa la procedura dal momento che non è possibile prenotarsi tramite la piattaforma essendo le date già occupate o indisponibili (come si legge dal sito del Consolato gli unici giorni disponibili sono soltanto il martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30) con ulteriore aggravio per i richiedenti.

Nel caso di specie il ricorrente ha provato a prenotarsi sul sito del Consolato di Italia in Belo Horizonte e, come emerge dallo screen effettuato della pagina non risultano date disponibili sicuramente fino a dicembre 2019 (doc. 10) per cui vi è una lesione a monte del suo diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana non potendo nemmeno esercitarlo concretamente.

Peraltro, ad oggi il Consolato sta evadendo le richieste formulate nel 2006 a fronte di 6.925 richieste e posto l'elevato numero di richiesta non evase, vi è **assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della autorità consolare, della richiesta presentata dagli odierni ricorrenti.**

Atteso che, alla data di giugno 2018 sono stati convocati coloro che hanno presentato domanda nel 2006 con conseguente decorso di un **termine irragionevole rispetto all'interesse vantato**, si può correttamente affermare che, nel caso di specie, si sia in presenza di **lesione di un diritto soggettivo** *"equivalendo ad un sostanziale diniego del diritto azionato l'imposizione di un tempo di attesa di oltre 10 anni, tale essendo in proiezione l'arco temporale ipotizzabile per l'evasione della suddetta domanda"* che giustifica **l'interesse a ricorrere.**

Peraltro non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).

Poiché il ritardo è dovuto ad una mole ingestibile di domande presentate nel decennio, si giustifica la compensazione delle spese di lite.